

Il Giudice Sportivo Nazionale

Vista la denuncia del Direttore di Gara, Arbitro Nazionale AIAB ROTATORI Roberto, relativa alla gara A"-Girone 1 tra Fossombrone OIKOS e Società Città di Nola del 11/5/2025 in Fossombrone.

Rilevato che viene contestato:

a carico di CAVALIERE Francesco (Cartellino 340401) comportamento ingiurioso, reiterato, nei confronti del Direttore di Gara, oltre a gravissimo comportamento sintetizzato nella dichiarazione “ *mi ha sferrato un calcio , colpendomi all'altezza del ventre* ” , esitato in cartellino rosso.

A carico di CAVALIERE Salvatore, (cartellino 340412) IACCARINO Vincenzo (394733) NUNZIATO Michele (Cartellino 429038) comportamento ingiurioso sempre verso il Direttore di Gara.

Esaminato anche il reclamo presentato dal Presidente della ASD Città di Nola.

Il Giudice osserva:

È principio consolidato nei regolamenti sportivi, che le decisioni arbitrali sono legittimamente assunte, e quanto riferito dagli Arbitri/Direttori di Gara sia assistito da un presupposto di veridicità, nell'ambito della giustizia sportiva.

Nondimeno le doglianze espresse dal Presidente della Società Città di Nola, si risolvono in una generica contestazione sulla bontà dell'operato arbitrale, e sono assolutamente insufficienti a confutare quanto riferito dal Direttore di Gara, oltretutto con lo specifico riferimento ad un comportamento di particolare gravità; inoltre non sussistono i presupposti per la ripetizione dell'incontro.

Tutto ciò premesso

Visti gli artt. 59 e 60 RDGS FIB

Concesse le attenuanti generiche a tutti i soggetti denunciati

COMMUNA

A CAVALIERE Francesco la squalifica e inibizione dal ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale per mesi sei, con decorrenza dalla pubblicazione.

AMMONISCE CAVALIERE Salvatore, IACCARINO Vincenzo, NUNZIATA Michele, avvertendo che la sanzione costituisce precedente.

Multa di € 200,00 alla ASD Città di Nola.

Roma 15/5/2025

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Vincenzo Maria Fargione

Roma 15/5/2025